

STATUTO

“ASSOCIAZIONE LIBERA degli AMMINISTRATORI di SOSTEGNO APS”

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione non riconosciuta che assume la denominazione “ASSOCIAZIONE LIBERA degli AMMINISTRATORI di SOSTEGNO APS”, in sigla “A.L.A.S. APS” (successivamente indicata con Associazione).

L'Associazione ha sede legale in Bologna (Città Metropolitana di Bologna- progetto Sostengo), Via Sant'Isaia n° 90 e la sua durata è illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

Art. 2 (Scopi e Attività)

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione e pluralismo, persegue finalità civiche e solidaristiche mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, quale ambito di attività prevalente;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione non ha fini di lucro e promuove lo svolgimento di attività di utilità sociale, svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e dei terzi.

L'Associazione si prefigge in particolare i seguenti scopi:

- persegue sia la promozione che lo sviluppo della figura dell'Amministratore di Sostegno, in breve A.d.S. come configurata dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- persegue la promozione e lo sviluppo delle figure che svolgono attività di volontariato in favore di categorie deboli e/o fragili e/o persone in condizioni di disabilità e difficoltà individuate dall'Autorità Giudiziaria;
- promuove la condivisione delle esperienze degli A.d.S. anche al fine di uniformare i comportamenti in situazioni analoghe, organizzando incontri periodici tra gli A.d.S. per scambi e confronti, per la diffusione delle buone pratiche, nonché la miglior tutela dei diritti delle persone deboli;
- svolge azioni per individuare le tutele legali, giuridiche, amministrative ed assicurative a sostegno degli A.d.S. ed assume le relative scelte deliberate dall'Assemblea;
- favorisce la promozione di processi di partecipazione e di inclusione delle persone con fragilità e tutela dei loro diritti.
- promuove il miglioramento dei rapporti e delle relazioni degli A.d.S. con gli Enti e le Istituzioni attinenti e competenti per le necessità ed opportunità dei beneficiari.

In particolare per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- definisce accordi, anche al fine di migliorare i rapporti con: Giudici Tutelari, cancellerie del Tribunale in particolare con la cancelleria della volontaria giurisdizione, con i servizi sociali comunali, ausl, centri di salute mentale, banche, inps, patronati, poste, ufficio delle entrate, ed altri soggetti, associazioni, cooperative sociali, enti pubblici, privati, ecc..
- definisce i criteri per i rimborsi delle spese vive sostenute dall'A.d.S. o le altre figure che svolgono attività simili (Tutori, Caregiver, ecc.);
- agisce in proprio o con collaborazioni per diffondere l'informazione sulle attività di sostegno e sul ruolo dell'A.d.S. anche al fine d'incrementare il numero degli A.d.S. e la loro diffusione sul territorio;
- adotta una visione progettuale anche a sostegno del futuro dei beneficiari e conseguentemente dei loro parenti;
- collabora con altre associazioni e realtà che perseguono fini analoghi e si ispirino a principi democratici, solidaristici, e senza alcuna discriminazione;
- definisce i contenuti e i tempi ed i modi della formazione e/o informazione e/o consulenza agli A.d.S. e gestisce la formazione dei propri soci aderenti;
- utilizza tutti gli strumenti giuridici a disposizione quali: convenzioni, protocolli d'intesa, contratti, accordi sia con soggetti pubblici sia privati per perseguire le proprie finalità, stipulandoli come associazione previa delibera dell'Assemblea;
- collabora con scuole superiori, università, ecc.. favorendo tirocini formativi degli studenti;
- può predisporre analisi, statistiche, ricerche finalizzate alla conoscenza della realtà sociale e del bisogno di sostegno sia come associazione che in collaborazione con altri soggetti;
- può formulare progetti, proposte alle istituzioni per le finalità qui indicate;

- sviluppa attività editoriale, pubblicitarie e di diffusione di iniziative rivolte alla valorizzazione di contenuti delle leggi nazionali e regionali ed al servizio dei propri scopi istituzionali;
- svolge ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate nel presente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

Art. 3 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono iscriversi con la qualità di associati gli A.d.S. in genere, gli ex A.d.S. che si sono cancellati volontariamente dall'elenco degli A.d.S., i Tutori, i Caregiver e chiunque voglia partecipare alla vita dell'Associazione in quanto condividono le finalità e si impegnano a realizzarle.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 (Diritti)

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione.

Art. 6 (Doveri)

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale e morte

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere motivato dettagliatamente, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente, la proposta di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'esclusione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che deliberi tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 8 (Sezioni dell'Associazione)

L'Associazione può articolarsi in Sezioni operanti in vari ambiti territoriali.

Ogni Sezione risulta essere una mera articolazione dell'Associazione ed è pertanto priva di autonomia giuridica e patrimoniale.

Su formale domanda, sottoscritta da almeno dieci associati, inoltrata assieme a una relazione all'Assemblea dell'Associazione, quest'ultima valuta se costituire o meno la Sezione.

La Sezione è dotata di un proprio Coordinatore e di un gruppo organizzativo, aventi il compito di coordinare in modo operativo le attività della Sezione dell'Associazione.

L'Assemblea dell'Associazione definisce regole univoche di funzionamento delle eventuali Sezioni. Tali regole sono adeguabili e integrabili nel tempo in base alle esperienze realizzate.

La Sezione opera nel pieno rispetto delle norme dello Statuto sociale, dell'eventuale Regolamento dell'Associazione e delle suddette regole.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può delegare alla Sezione specifici compiti e le attribuisce le eventuali risorse necessarie.

Art. 9 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 10 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) Elezione con voto disgiunto, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Presidente, del Tesoriere e dei restanti componenti del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- b) approvazione del rendiconto economico consuntivo e del bilancio preventivo, relativamente ad ogni esercizio;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) fissare l'importo della quota associativa annuale e la data del termine di scadenza del rinnovo;
- e) la costituzione e la disciplina delle Sezioni;
- f) approvazione di eventuali regolamenti;
- g) esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- h) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;
- i) esame di convenzioni, accordi o intese tra l'Associazione e altri enti e soggetti proposti dal Consiglio Direttivo e determinazione delle loro modalità di attuazione;
- j) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale seduta stante, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, previo obbligo di lettura agli associati presenti.

Art. 11 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno tre volte all'anno e comunque entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre per l'approvazione rispettivamente del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 12 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato, incluso il Presidente e il Tesoriere, da un numero dispari compreso fra un minimo di sette ad un massimo di tredici membri eletti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di due anni e sono rieleggibili.

Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione del Presidente, del Tesoriere e dei restanti componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- α) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- β) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- χ) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle domande di partecipazione dei sostenitori;
- δ) delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- ε) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- φ) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- γ) esaminare convenzioni, accordi o intese tra l'Associazione e altri enti e soggetti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- η) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- ι) delegare a un Consigliere e/o un associato, con voto unanime, incarichi speciali e specifici; in ogni caso l'incaricato ha sempre l'obbligo di riferire e coordinarsi con il Presidente e il Consiglio Direttivo e rispettare le indicazioni da loro impartite;
- ϕ) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- κ) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 13 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 14 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a voto segreto, tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'Assemblea Ordinaria con maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

ART. 15 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella prima riunione d'insediamento.

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni per assenza o legittimo temporaneo impedimento;

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per fissare la seduta dell'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 (Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, a voto segreto, tra i propri componenti.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'Assemblea Ordinaria con maggioranza assoluta dei presenti.

Il Tesoriere ha il compito di curare la gestione degli adempimenti contabili e delle risorse economiche dell'Associazione, compresi la predisposizione dei bilanci e la gestione della cassa.

Il Tesoriere provvede alla raccolta delle quote associative nei modi e nei tempi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere opera in totale collaborazione con il Presidente e con il Consiglio Direttivo di cui è membro effettivo.

Il Presidente e ogni altro Consigliere hanno il diritto di verificare in qualsiasi momento la tenuta e l'andamento della gestione economica.

ART. 17 (Segretario)

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri, nella prima riunione d'insediamento. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza, coordina le attività di segreteria, anche in collaborazione con altri associati;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e di eventuali riunioni o incontri.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 18 (Risorse economiche – Fondo Comune)

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

I beni immobili, i beni registrati, nonché i beni mobili di titolarità dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 19 (Esercizio sociale- Bilancio Consuntivo e Preventivo)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Tesoriere in collaborazione con il Presidente, verificato e ratificato dal Consiglio Direttivo per essere successivamente illustrato e approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.

Il Bilancio di Previsione o Documento di previsione, per l'esercizio successivo, oltre a prevedere la parte economica e finanziaria, propone tutte le iniziative di sviluppo dell'Associazione, eventuali convegni, corsi formativi e di aggiornamento comunque tutte le attività propositive che l'Assemblea delinea per il successivo esercizio sociale; detto Bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

Il bilancio, sia consuntivo che preventivo, verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo e Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 21 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 23 (Norma Finale)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.